



La sicurezza sul lavoro per noi non è un punto di arrivo ma un punto di partenza

Notizie brevi

EDITORIALE!

Cari lettori,

questa newsletter ha voluto approfondire alcuni temi particolari che ci stanno molto a cuore, in particolare le terre e rocce da scavo e la loro gestione nella Regione Veneto nonché la gestione dei near miss o mancati infortuni

Per le terre e rocce da scavo nonostante sia passato qualche anno dai primi decreti e nonostante da un paio d'anni la Regione Veneto abbia revisionato le procedure operative, ancora ci sono dubbi e difficoltà a riguardo. Con questo vogliamo cercare di porre delle basi comuni con tutti i nostri interlocutori in modo tale da riuscire ad adottare uno standard ed un linguaggio comune.

Per quel che riguarda i near miss, la nostra esperienza ci ha insegnato che una loro attenta valutazione permette di individuare preventivamente gli ambiti di miglioramento che garantiscono sempre più la sicurezza in azienda.

Come di nostra consuetudine la nostra non vuole essere una ferrea presa di posizione ma un avvio di dibattito ed una condivisione di opinioni in un ottica di miglioramento continuo.

E come di consueto buona lettura!

19 maggio 2010
BRAGAGNOLO srl è
stata insignita del
premio
"STAR PERFORMER"
Europa Africa
per l'anno 2009
dalla **EXXON MOBIL**



REDAZIONE:

EDITORIALE

AMBIENTE E I RIFIUTI:

SICUREZZA SUL LAVORO:

Michele Bragagnolo

Dot.ssa Dina Miglioranza

Dot. Nicola Corsano – RSPP E

– Bragagnolo s.r.l.

– Bragagnolo s.r.l.

– SIRIA s.r.l.

LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO IN REGIONE VENETO

Cos'è?

La modalità di effettuazione di scavi senza incorrere nell'ambito della gestione del rifiuto.

Cosa è necessario fare?

Comunicare ai soggetti interessati preventivamente l'effettuazione dello scavo attraverso i moduli indicate dalla regione Veneto.

Come noto, gli artt. 185 e 186 del d.l.gs 03/04/2006, n. 152, come modificato dall'art. 2, comma 23 del D. Lgs. 16/01/2008, n. 4 e dalla Legge 2/2009, regolamenta l'utilizzo delle terre e rocce da scavo.

In particolare, l'art. 185 ne stabilisce l'esclusione dalla disciplina dei rifiuti prevista dal d.l.gs. n. 152/2006 nel caso in cui i materiali di scavo non siano contaminati e siano riutilizzati nel medesimo sito nel quale sono stati scavati. Il terreno scavato e destinato a siti diversi è, invece, regolato dall'art. 186 comma 1 e prevede che:

- a) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;
- b) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito;
- c) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
- d) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica;
- f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;
- g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata

La sussistenza dei requisiti deve essere dimostrata e verificata nell'ambito del procedimento in atto attraverso la Valutazione di Impatto Ambientale o l'Autorizzazione Integrata Ambientale, Autorizzazioni di scavo specifiche, Permesso di Costruire o Dichiarazione di Inizio Attività.

I tempi di deposito in attesa di utilizzo, di norma, non possono superare un anno e devono risultare da un apposito progetto approvato dall'autorità titolare del procedimento.

Nel caso le indicazioni su riportate non siano rispettate, il materiale di scavo va sottoposto alle disposizioni in materia di rifiuti.

La Regione Veneto, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2424 del 08/08/2008, pubblicata sul B.U.R. n. 79 del 23/09/2008, ha disciplinato le procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo, con particolare riferimento alla dimostrazione di sussistenza dei requisiti.

ATTENZIONE: la sussistenza dei requisiti e la definizione circa l'utilizzo delle terre da scavo e la loro destinazione va sempre e compiutamente definita prima di attuare lo scavo e l'unica autorità competente è quella preposta a valutare ed assentire l'opera per la cui esecuzione vengono scavate le terre e rocce (in relazione a quanto stabilito precedentemente VIA, AIA, DIA ecc. potranno essere differentemente Regione, Provincia, Comuni).

L'IMMAGINE DELL' "INSICUREZZA"



Questo spazio è dedicato alle foto di situazioni pericolose realmente rilevate.

In caso di materiali di scavo derivanti da interventi non sottoposti né a VIA, né a AIA, né a permesso a costruire, né a DIA, trova applicazione quanto previsto al punto 1.1.5 della DGRV 2424/2008, ossia in caso di lavori di manutenzione e/o di riparazione *“spesso eseguiti in via d’urgenza, che producono quantità poco significative di materiale di scavo, spesso quasi del tutto riutilizzato in cantiere e che, per le loro particolari caratteristiche, non hanno alcuna incidenza urbanistico/edilizia sul territorio e, quindi, non sono sottoposti ad alcun provvedimento autorizzativo, né espresso né tacito; i materiali di scavo derivanti da tali attività, se riutilizzati in sito non necessitano di alcuna procedura di verifica, mentre quelli esportati, in quanto esuberanti le necessità di riuso in cantiere, possono essere gestiti come sottoprodotti”*.

In generale le procedure operative fissate dalla Regione Veneto prevedono:

1. Interventi sottoposti a V.I.A. e/o A.I.A.

Il proponente deve allegare al progetto dell’opera dalla quale derivano i materiali di scavo *“un apposito progetto”* contenente la seguente documentazione:

- dichiarazione che il sito non sia contaminato o sottoposto ad interventi di bonifica (titolo V della parte IV del d.lgs. n. 152/2006);
- indagine ambientale del sito;
- indicazione dei processi industriali e/o dei siti di destinazione del materiale e dei tempi dell’eventuale deposito in attesa di utilizzo.

La documentazione dovrà essere allegata sia al progetto da sottoporre a VIA e sia al progetto che si presenta all’Autorità competente all’approvazione definitiva.

Alla fine dei lavori il Direttore dei Lavori deve presentare all’Autorità competente all’approvazione del progetto una dichiarazione (MOD 3) che attesti i processi industriali e/o i siti nei quali il materiale è stato effettivamente utilizzato individuandone per ciascuno la tipologia e la quantità.

2. Interventi sottoposti a permesso a costruire

Il richiedente, all’atto della richiesta di permesso a costruire, deve allegare al progetto relativo all’opera che determina lo scavo:

- l’indagine ambientale del sito;
- una dichiarazione (MOD 1 allegato alla DGRV 2424/08) attestante che il sito non è contaminato o sottoposto ad interventi di bonifica ed i processi industriali e/o i siti di possibile destinazione del materiale;

Prima dell’inizio dei lavori di scavo (*“... sin dalla fase di produzione...”*) l’appaltatore deve presentare all’Autorità competente all’approvazione del progetto:

- una dichiarazione (MOD 2 allegato alla DGRV 2424/08) che individui i processi industriali e/o i siti ove il materiale verrà effettivamente utilizzato ed il luogo dell’eventuale deposito in attesa di utilizzo.

Alla fine dei lavori il Direttore dei Lavori deve presentare alla medesima autorità:

- una dichiarazione (MOD 3 allegato alla DGRV 2424/08) che attesti i processi industriali e/o i siti idonei nei quali il materiale è stato effettivamente utilizzato individuandone per ciascuno la tipologia e la quantità.

3. Interventi sottoposti a dichiarazione di inizio attività (D.I.A.)

Il denunciante, all’atto della presentazione della DIA, deve allegare al progetto relativo all’opera che determina lo scavo:

- l’indagine ambientale del sito;
- una dichiarazione (vedi MOD 1 allegato alla DGRV 2424/08) attestante che il sito non è contaminato o sottoposto ad interventi di bonifica ed i processi industriali e/o i siti di possibile destinazione del materiale;

prima dell’inizio dei lavori di scavo (*“... sin dalla fase di produzione...”*) l’appaltatore deve presentare all’Autorità competente per l’approvazione del progetto:

- una dichiarazione (MOD 2 allegato alla DGRV 2424/08) che individui i processi industriali e/o i siti idonei ove il materiale verrà effettivamente utilizzato ed il luogo dell’eventuale deposito;

alla fine dei lavori il Direttore dei Lavori deve presentare alla medesima autorità:

- una dichiarazione (vedi MOD 3 allegato alla DGRV 2424/08) che attesti i processi industriali e/o i siti idonei nei quali il materiale è stato effettivamente utilizzato individuandone per ciascuno la tipologia e la quantità.

In ogni caso, rispetto alle prime indicazioni fornite, è ammesso variare la destinazione delle terre da scavo in corso d’opera a condizione che il nuovo sito di utilizzo venga comunicato prima dell’inizio dei lavori relativi ai singoli lotti di scavo ovvero, nel caso di materiale depositato, prima del trasporto dal sito di deposito a quello di effettivo utilizzo.

MANCATO INFORTUNIO (NEAR MISS)

Cos'è?

ogni accadimento correlato al lavoro che avrebbe potuto ma non ha, per fortuna o per abilità di gestione, originato un infortunio o danno alla salute (malattia) o morte.

Cosa è necessario fare?

Registrare e segnalare con apposita modulistica al SPP

Chi la deve effettuare?

Ogni lavoratore o il preposto

Come i nostri fornitori e clienti già sapranno, l'azienda BRAGAGNOLO s.r.l. ha un sistema di certificazione integrato per le norme ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007.

Tra i punti qualificanti che la norma richiede di implementare c'è anche l'analisi dei mancati infortuni.

MANCATO INFORTUNIO (NEAR MISS): ogni accadimento correlato al lavoro che avrebbe potuto ma non ha, per fortuna o per abilità di gestione o perché non ha provocato conseguenze avverse, originato un infortunio o danno alla salute (malattia) o morte.

E' stata proprio l'entrata in vigore del D.lgs 81/2008 che ha dato un'ulteriore spinta alla norma OHSAS 18001, infatti l'art 30 cita il sistema OHSAS 18001 come modello di gestione avente capacità esimente secondo quanto stabilito dal D.lgs 231/2001.

Il verificarsi di un evento danno significativo è sempre associato al verificarsi di numerose anomalie che producono danni solo lievi o nulli: gli studi dimostrano che su 1000 incidenti, 3 sono infortuni con conseguenze rilevanti, 88 con effetti minori e i restanti sono cosiddetti quasi infortuni o *near misses* o ancora *near loss* ossia episodi che, pur avendone il potenziale, non hanno prodotto danni (*fonte INAIL*).

Fondamentali ai fini della valutazione dei rischi, i quasi infortuni (proporzionalmente molto più numerosi, in rapporto di 1 a 10, degli infortuni) vanno considerati, al pari degli infortuni veri e propri, indicatori di rischio né più né meno degli eventi che hanno prodotto infortuni.

Stessa importanza deve essere data anche a quegli infortuni che non hanno prodotto giorni di assenza dal lavoro (assenza superiore a un giorno oltre a quello del verificarsi dell'evento), perché con conseguenze lievi, quindi non registrati nell'apposito registro né compresi nella raccolta di dati ai fini della commisurazione degli indici.

A tale scopo è utile, oltre che consigliabile, adottare prassi o procedure che consentano la raccolta di tali dati

attraverso puntuali rilevazioni e segnalazioni: questi dati, ordinati per gravità potenziale, risulteranno estremamente preziosi per la valutazione dei rischi fin dalla fase di individuazione dei pericoli.

Near miss, mancato infortunio, mancato incidente o quasi infortunio

Attenzione, fanno parte di tale categoria anche quegli infortuni che restano fuori dall'obbligo legislativo di registrazione, cioè quegli eventi infortunistici lievi che non portano a giorni di assenza dal lavoro, oltre quello in cui si è verificato l'evento.

Proprio in virtù della natura stessa del *near miss* o quasi infortunio, non è possibile stabilire a priori se un evento può rientrare in tale categoria o meno. Definire una serie di eventi come *near miss* o quasi infortuni comporterebbe ingabbiare un concetto che ha un solo criterio di definizione: la potenzialità.

Così, ad esempio, una persona che attraversa in curva, in una strada particolarmente trafficata, mette in atto un comportamento che può classificarsi *near miss*: avrebbe potuto verificarsi l'evento infortunio ma non è accaduto per puro caso. Diverso è il discorso se questa persona attraversa una strada sperduta di campagna, dove il traffico è quasi inesistente.

Da ciò si realizza come ogni singolo evento debba essere in realtà soggetto ad una valutazione prima di essere inserito o meno tra i *near miss*, e quanto questa valutazione possa a volte essere davvero difficile e soggettiva.

Ciò che deve guidare chi si appresta a compiere tale sforzo è la considerazione dello scopo per cui tali eventi vanno considerati: il fine infatti di analizzare i *near miss*, al pari degli eventi che portano a infortunio, è tenere sotto controllo e prevenire eventi che possono portare ad un infortunio, poichè, come detto prima, per ogni infortunio si verificano in genere circa 10 eventi *near miss*. Dovremo quindi analizzare non soltanto gli incidenti, intesi come eventi che producono danni a cose, ma anche la messa in atto di comportamenti pericolosi, il mancato rispetto di prescrizioni e/o procedure di lavoro, carenze strutturali, organizzative e tecniche e così via.

Noi di Bragagnolo s.r.l. abbiamo istituito una procedura specifica per la segnalazione dei *near miss* da parte dei lavoratori e soprattutto da parte dei preposti. Periodicamente gli stessi vengono analizzati al fine di individuare obiettivi di miglioramento nuovi per rendere la nostra azienda sempre più sicura.